CITTÀ DI SANLURI

AREA VIGILANZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PRIMA PUBBLICAZIONE DI RITROVAMENTO DI COSE

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e AA.PP.

Visti gli artt. 927 e seguenti del Codice Civile;

rende noto

che in data **31/10/2026** è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel territorio di questo Comune:

BORSELLINO

da parte di un cittadino le cui generalità sono riportate nel verbale di ritrovamento, nelle seguenti circostanze: **RITROVAMENTO IN PIAZZA SAN PIETRO**

Si avverte che, trascorso un anno dal giorno (ultimo della pubblicazione del presente avviso nell'albo pretorio) senza che si presenti il proprietario per il ritiro, la cosa di cui sopra sarà consegnata in proprietà a chi l'ha trovata, ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riportate.

lì 02/11/2026

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Daniela Mocci

Codice Civile

Art. 927 - COSE RITROVATE:
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo cui l'ha trovata indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO:
Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - ACQUISTO DI PROPRIETÀ DELLA COSA RITROVATA:
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 - PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE:
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO:
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e segg., al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Via Carlo Felice, 201 – 09025 Sanluri – CF 82002670923 – P.I. 00600740922

Pec: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it; e-mail protocollo@comune.sanluri.su.it – tel. 07093831

Sito web: https://comune.sanluri.su.it